

Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 37**Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso. (1)**

(Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 31.03.2000)

INDICE

Titolo IV - Disposizioni relative alle zone tutelate

Art. 08 - Tutela dall'inquinamento luminoso degli Osservatori Astronomici

Art. 09 - Misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso degli Osservatori Astronomici

Art. 10

Art. 11

Titolo VII - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 12 - Definizione ed utilizzo dei proventi

Art. 13

Art. 01 (1)

Art. 02 (1)

Art. 03 (1)

Art. 04 (1)

Art. 05 (1)

Art. 06 (1)

Art. 07 (1)

Titolo IV

Disposizioni relative alle zone tutelate

*Art. 08**Tutela dall'inquinamento luminoso degli Osservatori Astronomici*

1. Sono tutelati dalla presente legge;
 - a) gli Osservatori Astronomici professionali che svolgono attività di cerca scientifica, di cui all'allegato A della presente legge;
 - b) gli Osservatori Astronomici non professionali ove si svolgono attività di divulgazione scientifica di rilevante interesse regionale e provinciale, di cui all'Allegato B della presente legge.
2. L'elenco degli Osservatori Astronomici professionali di cui all'allegato A è aggiornato dalla Giunta Regionale, sentito il Comitato regionale per l'energia.
3. L'elenco degli Osservatori Astronomici non professionali, di cui all'allegato B, è aggiornato dalla Giunta Regionale, anche su proposta del Coordinamento delle Associazioni Astrofile della Toscana (CAAT), sentito il Comitato regionale per l'energia.
4. L'Osservatorio Astrofisico di Arcetri può comunicare alla Giunta Regionale eventuali aggiornamenti all'elenco di cui al comma 2 ed esprimere parere in ordine all'elenco di cui al comma 3.

*Art. 09**Misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso degli Osservatori Astronomici*

1. Fino alla entrata in vigore del P.R.P.I.L., si applicano le misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso degli Osservatori Astronomici di cui al presente articolo.
2. Attorno a ciascuno degli Osservatori Astronomici di cui all'articolo 8, comma 1, è istituita una zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso avente un'estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari a:

- a) 25 (venticinque) chilometri per gli Osservatori professionali, di cui all'allegato A, e Osservatori non professionali, di cui all'allegato B, che svolgono attività di ricerca all'interno di progetti istituiti e coordinati da Osservatori e Centri professionali;
 - b) 10 (dieci) chilometri per gli Osservatori non professionali di cui all'allegato B.
3. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, a partire dal 90 (novantesimo) giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di cui al comma 5, entro 1 (uno) chilometro in linea d'aria dagli Osservatori professionali, di cui all'allegato A, e dagli Osservatori non professionali, di cui all'allegato B, che svolgono attività di ricerca all'interno di progetti istituiti e coordinati da Osservatori e Centri professionali, sono vietate tutte le sorgenti di luce, che producono qualunque emissione di luce verso l'alto; le sorgenti esistenti non rispondenti a tale requisito devono essere sostituite ovvero opportunamente schermate.
 4. A partire dal 30 (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di cui al comma 5, nelle zone di protezione di cui al comma 2, è vietato ai soggetti privati l'impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possono rifletterli verso il cielo, nella fascia compresa tra il raggio di 25 (venticinque) chilometri ed il raggio di 50 (cinquanta) chilometri dagli Osservatori, di cui all'allegato A, e Osservatori non professionali, di cui all'allegato B, che svolgono attività di ricerca all'interno di progetti istituiti e coordinati da Osservatori e Centri professionali; detti fasci dovranno essere orientati ad almeno 90 (novanta) gradi dalla direzione in cui si trovano i telescopi.
 5. Entro 120 (centoventi) giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, con propria deliberazione, individua, mediante cartografia in scala 1:25.000, le zone di protezione di cui al comma 2, nonché la fascia di cui al comma 4. Copia della documentazione cartografica è inviata ai Comuni interessati.
 6. Su richiesta dei responsabili degli Osservatori Astronomici di cui all'articolo 8, comma 1, in coincidenza con particolari fenomeni e comunque per non più di 3 (tre) giornate l'anno, i Sindaci dei Comuni interessati dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare, nelle zone di protezione di cui al comma 2, lo spegnimento; integrare ovvero la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione esterna.

Art. 10 (1)

Art. 11 (1)

Titolo VII **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Art. 12

Definizione ed utilizzo dei proventi

1. A partire dal 90 (novantesimo) giorno successivo all'entrata in vigore del P.R.P.I.L., l'installazione o la modifica di impianti di illuminazione esterna, senza la prescritta autorizzazione comunale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), ovvero in difformità della stessa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2 milioni.
2. Il Comune ha facoltà di disporre, a spese del titolare dell'impianto, la disinstallazione o la riduzione a conformità delle opere realizzate senza la preventiva autorizzazione o in difformità alla medesima, come disposto al comma 1, ovvero in difformità delle prescrizioni del regolamento edilizio.
3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui all' art. 9 , comma 2, previa diffida del Comune a provvedere entro 30 (trenta) giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1 milione.
4. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui all' art. 9 , comma 4, previa diffida del Comune a provvedere entro 10 (dieci) giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.
5. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono prioritariamente impiegati dai Comuni per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna alle disposizioni della presente legge e alle linee guida del P.R.P.I.L.

Art. 13 (1)

Note

I. La l.r. 24 febbraio 2005, n. 39 all'art.42 comma 2° lettera c) abroga la l.r. 21 marzo 2000, n. 37 "salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 5":

. "Art. 36 - Disposizioni transitorie a tutela delle stazioni astronomiche

. 1. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce gli elenchi di cui all' articolo 35 , comma 9 e individua le zone di protezione di cui all' articolo 35 , comma 1, nonché la fascia di cui all' articolo 35 , comma 4.

. 2. Delle zone di protezione è predisposta apposita documentazione cartografica in scala 1:25.000. Copia della documentazione cartografica è inviata ai comuni interessati.

. 3. La deliberazione di cui al comma 1 produce i suoi effetti trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

. 4. Dalla decorrenza del termine di cui al comma 3 si applicano le misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso delle stazioni astronomiche disposte dall' articolo 35 , fatte salve le ulteriori misure disposte dal PIER ai sensi dell' articolo 35 , comma 7.

. 5. Fino alla decorrenza del termine di cui al comma 3 continuano ad applicarsi gli articoli 8 , 9 e 12 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 37 (Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso) e le relative perimetrazioni."

Allegati

ann2 - Allegato A (1)

ann3 - Allegato B (1)

ann4 - Allegato C (1)